



Comune di Morciano di Romagna
Provincia di Rimini

Regolamento per la concessione di patrocini
da parte dell'Amministrazione comunale

Approvato con deliberazione C.C. n. 96 in data 18.12.2013

ART. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento.

1. Il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Amministrazione comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi.

2. Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività che contribuiscano a sviluppare la partecipazione e il miglioramento della qualità della vita della comunità locale.

3. Si intende per “*patrocinio*” il riconoscimento da parte dell'Amministrazione comunale della validità di una iniziativa, manifestazione o progetto proposti e realizzati da altri soggetti pubblici o da soggetti privati. Il patrocinio può essere oneroso o non oneroso.

4. Il patrocinio “*non oneroso*” comporta automaticamente e limitatamente all'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio:

- La concessione dell'uso dello stemma ufficiale del Comune;
- L'applicazione delle agevolazioni già previste in altri atti o regolamenti dell'Ente in caso di patrocinio.

5. Il patrocinio “*oneroso*” comporta, con disciplina specifica nell'atto di concessione e limitatamente all'iniziativa per la quale si richiede il patrocinio:

- La concessione di contributi in denaro o altri vantaggi di natura economica Res., compatibilmente con le disponibilità di Bilancio e con il Regolamento comunale per la concessione di contributi economici ad associazioni ed organizzazioni;
- L'impiego di mezzi o strutture di proprietà o in dotazione comunale, compatibilmente con la loro disponibilità e che non sia già disciplinato con altri atti o regolamenti dell'ente.

6. Tutti i materiali a stampa informativi o divulgativi delle iniziative patrocinate ai sensi del presente regolamento devono recare la dicitura “*Con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna*” e lo stemma dell'Ente.

7. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

ART. 2 – Criteri per la concessione del patrocinio.

1. La concessione del patrocinio è decisa sulla base di uno o più dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione comunale, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
- b) rilevanza per la comunità locale;
- c) interesse per iniziative di carattere sovracomunale pubblicizzate nel territorio comunale.

2. La concessione del patrocinio oneroso è subordinata alla disponibilità delle risorse economiche-finanziarie di Bilancio o dei mezzi o strutture di proprietà o in dotazione comunale, da verificare preventivamente con gli Uffici competenti prima della presentazione dell'istanza di cui al successivo art. 8.

ART. 3 – Organi competenti alla concessione di patrocinio

1. Il patrocinio non oneroso viene concesso dal Sindaco - o dall'Assessore delegato in materia - mediante sottoscrizione del "*si concede il patrocinio non oneroso*" direttamente apposto sull'istanza del richiedente.

2. Il patrocinio oneroso viene concesso con deliberazione della Giunta comunale compatibilmente con le disponibilità di Bilancio e sulla base del Regolamento comunale per la concessione di contributi economici ad associazioni ed organizzazioni. La liquidazione del contributo economico relativo al patrocinio oneroso avviene ai sensi e con le modalità previste dal Regolamento comunale per la concessione di contributi economici ad associazioni ed organizzazioni.

4. Gli organi competenti provvedono entro il termine di 60 giorni dalla data di arrivo al protocollo dell'istanza, in subordine a quanto specificato nel successivo art. 8.

ART. 4 – Soggetti beneficiari dei patrocini.

1. Possono beneficiare del patrocinio dell'Amministrazione comunale:

a) associazioni e fondazioni senza fini di lucro operanti sul territorio;

b) altri organismi non profit operanti sul territorio;

c) soggetti pubblici o privati che realizzano attività di interesse per la comunità locale, comunque non lucrative.

ART. 5 – Concessione di patrocinio in casi eccezionali.

1. Gli organi di cui al precedente art. 3 possono concedere il patrocinio in deroga ai criteri stabiliti dai precedenti articoli per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, ritenuti di particolare rilevanza o rappresentativi per la comunità locale o l'immagine del Comune.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio oneroso, nei casi previsti dal precedente comma, deve contenere una motivazione specifica che ponga in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

ART. 6 – Limitazioni all'ambito di applicazione

1. L'Amministrazione comunale non concede patrocini:

a) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, ad esclusione dei casi eccezionali di cui all'art.5;

b) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune;

c) per le iniziative di sponsorizzazione disciplinate dall'apposito regolamento comunale;

d) per iniziative di propaganda politica o confessionale.

ART. 7 – Ritiro del patrocinio concesso

1. L'organo di cui all'art. 3 può in ogni caso ritirare il patrocinio concesso a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

ART. 8 – Procedura per la concessione dei patrocini.

1. I soggetti interessati ad ottenere il patrocinio dell'Amministrazione comunale, devono presentare un'istanza che contenga obbligatoriamente tutti gli elementi essenziali di cui al successivo comma.

2. L'istanza deve essere firmata dal referente responsabile e riportare:

- a) le generalità del richiedente e dell'organismo che rappresenta;
- b) le finalità, le date e le modalità (in sintesi) di svolgimento dell'iniziativa;
- c) il tipo di patrocinio richiesto: "*non oneroso*"; oppure "*oneroso*". In caso di patrocinio oneroso con richiesta di contributo economico, alla domanda va obbligatoriamente unito - debitamente compilato e sottoscritto - il *modulo A* allegato al Regolamento comunale per la concessione di contributi economici ad associazioni ed organizzazioni;
- d) l'elenco degli altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'iniziativa;
- e) l'indicazione dei principali strumenti comunicativi che verranno utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa;
- f) l'impegno ad apporre, su tutti i materiali informativi e divulgativi dell'evento la dicitura "*Con il patrocinio del Comune di Morciano di Romagna*" e ad utilizzare lo stemma comunale solo per tale iniziativa.

3. L'istanza così redatta va presentata all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 60 giorni prima della data di inizio dell'evento.

4. L'istanza pervenuta successivamente al termine di cui al precedente comma 3, oppure priva di uno degli elementi essenziali indicati al precedente comma 2, potrà essere valutata - o anche direttamente archiviata - a discrezione dell'organo di cui all'art. 3, senza che il richiedente possa in alcun modo opporsi.

ART. 9 – Pubblicità del Regolamento

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul sito web istituzionale del Comune, e, unitamente alla delibera consiliare di approvazione, anche all'Albo Pretorio on-line dell'Ente.

ART. 10 – Norme finali

1. Sono fatte salve le norme dettate in materia di patrocinio da altri atti e regolamenti comunali vigenti, purché compatibili con il presente regolamento;

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione (art. 42 comma 2 dello Statuto).